Diffusione della cultura cinematografica, rielaborazioni artistiche ed eccezione didattica. Confini giuridici e libertà d'espressione

A cura di Damiano Fuschi – Centro studi interdipartimentale di Diritto ed Economia

Abstract

L'utilizzo di opere cinematografiche e audiovisive rappresenta una risorsa fondamentale per la didattica contemporanea, capace di arricchire i percorsi formativi e stimolare il dibattito. Affinché tale risorsa sia impiegata correttamente, è necessario comprendere il perimetro tracciato dalla normativa sul diritto d'autore, distinguendo le diverse modalità di fruizione all'interno dell'istituto scolastico.

Questa scheda offre un inquadramento puntuale delle disposizioni vigenti, chiarendo i confini dell'eccezione didattica e analizzando le implicazioni giuridiche connesse alla scelta delle fonti, dall'impiego di supporti fisici regolarmente acquistati dalla scuola all'utilizzo di account privati su piattaforme streaming, fino alle criticità derivanti dall'uso di materiale non originale. Vengono inoltre forniti indirizzi operativi per la gestione dei progetti creativi realizzati dagli studenti, con particolare attenzione alla rielaborazione di contenuti protetti e alla loro eventuale diffusione sui canali digitali, per garantire che l'attività educativa si svolga sempre in un quadro di piena legittimità.

Quadro normativo di riferimento - L'eccezione didattica: fondamenti e limiti (art. 70-bis L. 633/1941)

La legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/1941) prevede un'eccezione specifica per l'uso didattico in ambiente digitale: è l'art. 70-bis. In termini semplici, questa norma consente alla scuola di utilizzare parti di opere protette (non necessariamente l'opera intera), anche con mezzi digitali, senza chiedere ogni volta un'autorizzazione, ma solo se sono rispettate condizioni precise.

La norma consente infatti “il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l’adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito”.

Per capire cosa significa davvero, è utile “tradurla” in quattro regole operative:

1. **Finalità didattica reale (non intrattenimento)**
   L’uso deve essere “illustrativo”: serve a spiegare, commentare, discutere, insegnare. Non è pensato per trasformare la scuola in un luogo di visione indistinta o per sostituire la normale fruizione dell’opera.
2. **Uso proporzionato (solo ciò che serve)**
   La quantità di materiale utilizzato deve essere “quanto giustificato dallo scopo”. In pratica: meglio estratti mirati, scene selezionate, brevi parti pertinenti all’obiettivo didattico. Più l’uso è esteso e “sostitutivo” dell’opera, più diventa difficile restare nel perimetro dell’eccezione.
3. **Nessuno scopo commerciale**
   L’attività non deve avere finalità commerciali (vendita, monetizzazione, promozione). Nella scuola questo requisito è normalmente soddisfatto, ma diventa delicato quando si caricano contenuti su piattaforme che possono generare ricavi o visibilità in senso “commerciale”.
4. **Ambiente controllato dalla scuola**
   Il punto più importante, spesso sottovalutato: l’art. 70-bis richiede che l’utilizzo avvenga “sotto la responsabilità di un istituto di istruzione”, nei locali dell’istituto o in “un ambiente elettronico sicuro”, accessibile “solo” a docenti e studenti del corso interessato.
   Esempi tipici di “ambiente elettronico sicuro”: piattaforme istituzionali con accesso tramite credenziali (classe virtuale chiusa, area riservata, LMS di istituto).
   Non è, invece, “ambiente sicuro” un canale pubblico, un social aperto, o una pubblicazione liberamente accessibile.

Nota giurisprudenziale (per orientarsi): la Cassazione Civile (sent. n. 2089/1997) ha chiarito che le eccezioni al diritto esclusivo dell'autore vanno interpretate in modo rigoroso: sono ammesse quando la finalità di critica, discussione o insegnamento è autonoma rispetto allo sfruttamento economico dell'opera e non crea concorrenza con esso. In concreto: la scuola deve poter dimostrare che l'uso è davvero funzionale alla didattica e non "rimpiazza" la fruizione ordinaria del contenuto.

I diritti del produttore cinematografico: perché contano anche a scuola

Quando si parla di film e audiovisivo, non c'è solo "l'autore". Esistono più livelli di tutela: autori (soggetto, sceneggiatura, musica, regia) e produttore (che organizza e sostiene la produzione e detiene diritti di sfruttamento).
L'art. 45 LDA stabilisce che "l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa". La Cassazione Civile (ord. n. 14117/2023) ha precisato che si tratta di una presunzione (iuris tantum): in sostanza, si presume che il produttore abbia acquisito i diritti necessari dagli autori per sfruttare l'opera.
Per la scuola, il punto pratico è questo: molte modalità di fruizione (proiezione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione online) toccano direttamente i diritti del produttore e i diritti connessi (ad es. art. 78-ter). È per questo che alcune scelte operative (come lo streaming con account personale o la pubblicazione online di un montaggio) diventano più rischiose rispetto alla semplice visione in classe con fonte lecita.

Modalità di fruizione nell'istituto scolastico: cosa è più sicuro e cosa è più rischioso

1. **Supporti fisici regolarmente acquistati (DVD, Blu-ray)**
   Dal punto di vista pratico, usare un DVD o Blu-ray acquistato regolarmente dalla scuola è spesso la soluzione più "tranquilla": la provenienza è lecita e la visione avviene tipicamente nei locali scolastici.

Attenzione però: acquistare un supporto non significa poter fare qualunque cosa con quel contenuto. La visione deve restare nell'ambito educativo e controllato: classe, aula, attività didattica. La Cassazione Civile (sent. n. 8304/1997) ricorda che l'utilizzazione economica appartiene all'autore e che le deroghe sono solo quelle previste dalla legge. Tradotto: il supporto lecito aiuta molto, ma non autorizza automaticamente riproduzioni o diffusioni oltre i limiti.

In pratica, è coerente con un uso didattico lecito:

proiettare il film (o parti) in classe, legandolo a un'attività didattica (scheda, discussione guidata, laboratorio);

far vedere una scena specifica per analizzarne linguaggio, contenuto, messaggio;

evitare che la visione si trasformi in "proiezione indiscriminata" aperta a un pubblico non scolastico.

2. **Account privati su piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, ecc.)**

Qui il tema si complica. Non tanto perché "vietato sempre", ma perché entrano in gioco due piani:

- **Piano contrattuale (condizioni d'uso della piattaforma):** spesso gli abbonamenti sono pensati per uso personale e domestico.
- **Piano del diritto d'autore/diritti connessi:** la proiezione in un contesto collettivo può avvicinarsi a una "comunicazione al pubblico" non autorizzata, a seconda delle modalità.

L'art. 78-ter riconosce al produttore il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione al pubblico delle proprie realizzazioni. Inoltre, la Cassazione Civile (sent. n. 16771/2012) ha indicato che lo sfruttamento comprende qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico nella forma originaria, qualunque sia il supporto tecnico.

Regola prudenziale per le scuole: evitare di fondare attività didattiche su account privati dei docenti come prassi ordinaria (anche per ragioni di responsabilità e tracciabilità). Se si ricorre allo streaming, è opportuno valutare:

- se esistono soluzioni con licenze educative o autorizzazioni specifiche;

- se l'attività richiede davvero la proiezione integrale o bastano estratti/alternative;
- se la fruizione avviene in modo controllato e in coerenza con finalità didattiche.

3. **Materiale non originale o di provenienza illecita: perché va escluso**

   Usare copie pirata, download non autorizzati, siti di streaming illegale o file senza origine verificabile espone a rischi elevati e soprattutto è in contrasto con la funzione educativa della scuola.

   L'art. 171-ter LDA prevede sanzioni per chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde opere destinate al circuito cinematografico/televisivo/vendita/noleggio. La Cassazione Penale (sent. n. 39546/2017) ha chiarito aspetti importanti delle condotte sanzionabili legate alla circolazione illecita.

   Il messaggio educativo deve essere chiaro: la scuola, quando insegna cittadinanza digitale, non può prescindere dalla coerenza tra ciò che propone e ciò che fa. La scelta di fonti lecite può diventare parte del progetto: "rispetto del lavoro creativo", "uso responsabile delle risorse", "legalità digitale".

Progetti creativi degli studenti: rielaborare sì, ma con attenzione - Limiti alla rielaborazione creativa (montaggi, remix, uso di musiche/scene)

I progetti creativi sono spesso il cuore di un percorso di incisività sociale: video di classe, storytelling, campagne contro il bullismo, clip di sensibilizzazione, corti "a tema". Però bisogna distinguere tra:

- **ispirarsi** a un'opera (tema, stile, struttura narrativa) creando contenuti originali;
- **incorporare** pezzi di opere protette (scene, musiche, immagini, dialoghi).

Quando si incorporano contenuti protetti, i rischi aumentano: l'eccezione didattica non copre qualsiasi uso "creativo" in automatico. Il Tribunale di Roma (sent. n. 7984/2024) ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'uso di parti di opere non può trasformarsi in un utilizzo che, pur non essendo commerciale, interferisce con lo sfruttamento economico del titolare o eccede i limiti della libera utilizzazione.

Indicazioni operative:

- preferire riprese originali, disegni, animazioni, teatro, stop-motion, storyboard;
- se serve una musica: scegliere brani con licenze aperte (CC), librerie royalty-free con licenza chiara, oppure creare musica originale;
- se serve una citazione audiovisiva: usare estratti davvero minimi e strettamente funzionali al commento/analisi;
- evitare remix o montaggi basati su scene di film celebri se poi il lavoro viene diffuso fuori dall'ambiente scolastico.

Diffusione sui canali digitali: la soglia che cambia tutto

La differenza più importante, in concreto, è questa:

- **uso in classe / ambiente scolastico chiuso** (più compatibile con eccezione didattica);
- **pubblicazione online** (più rischiosa, spesso richiede autorizzazioni o contenuti liberamente riutilizzabili).

Quando un elaborato viene caricato su YouTube, social o su un sito pubblico della scuola, l'accesso non è più limitato alla comunità educativa: diventa "pubblico", e quindi possono attivarsi pienamente i diritti esclusivi dei titolari. L'art. 171-ter prevede sanzioni anche per la comunicazione al pubblico tramite reti telematiche di opere protette (o parti di esse).

In pratica, per i lavori degli studenti:

- se contengono materiale protetto (scene, musiche famose, clip): meglio **non pubblicarli** in canali pubblici;
- preferire condivisione in **ambienti chiusi** (piattaforma con credenziali) o presentazione durante eventi scolastici interni;
- se la scuola desidera pubblicare: usare solo contenuti **originali** o con licenze **compatibili** (CC0, CC BY, CC BY-SA, ecc.) oppure ottenere **autorizzazioni**.

Indirizzi operativi: una “checklist” semplice per restare nel lecito - Principi guida per l’uso didattico di audiovisivi protetti

1. Chiarezza didattica: prima di usare un contenuto, chiedersi: “Qual è l’obiettivo didattico? Quale competenza sto allenando?”
   Se l’obiettivo è esplicito (analisi, discussione, educazione civica, comprensione del linguaggio filmico), l’uso è più difendibile.
2. Proporzionalità, ovvero usare ciò che serve, come una scena, un estratto, una sequenza mirata. Evitare che la visione integrale diventi “surrogato” della fruizione ordinaria.
3. Ambiente controllato: visione e condivisione in classe o su piattaforme chiuse dell’istituto. L’art. 70-bis parla chiaramente di “responsabilità dell’istituto” e accesso riservato.
4. Fonti lecite: preferire supporti acquistati, canali ufficiali, archivi con licenze aperte, risorse educative autorizzate. Escludere fonti non verificabili.
5. Citare sempre le fonti, anche quando l’uso è consentito: indicare titolo, autore/i, produttore/editore, eventuale traduttore, e (se presente) la licenza.